

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4233

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**(MAZZELLA)**

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**(ALEMANNO)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore

*Presentato il 30 luglio 2003*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 14 novembre 2000, n. 331, e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevedono disposizioni per disciplinare la graduale sostituzione del personale che svolge il servizio militare di leva con volontari di truppa, al fine di realizzare, entro il 1° gennaio 2007, il modello di Forze armate

costituite interamente da militari professionisti.

La recente evoluzione dello scenario mondiale a seguito dei noti eventi e la conseguente necessità di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, impegnate nella realizzazione di condizioni di sicurezza in-

ternazionale che garantiscano la salvaguardia dei valori primari della convivenza civile tra i popoli e l'ordinato sviluppo sociale ed economico delle democrazie, inducono ad accelerare i tempi di realizzazione del modello.

Il progetto che si intende attuare risponde, altresì, ad un'esigenza sociale profondamente avvertita nel Paese e ampiamente condivisa dalle forze politiche e dal mondo imprenditoriale.

Il presente disegno di legge è inteso, pertanto, ad anticipare al 1° gennaio 2005 il termine per la sospensione del servizio militare di leva e a istituire, a decorrere dalla stessa data, le nuove categorie di personale di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale, disciplinandone i profili relativi al reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico.

Il progetto presenta profili di interesse per la generalità dei cittadini, sia uomini che donne. Per i primi, non più soggetti agli obblighi di leva, è di immediata evidenza il beneficio valutabile nei termini del possibile inserimento anticipato nel mondo del lavoro; per entrambi, assume rilievo la creazione di nuove opportunità di impiego, risultando confermata, sotto il profilo del rispetto delle condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, l'apertura dei reclutamenti al personale militare femminile, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

Il sistema proposto delinea, infatti, un possibile percorso professionale, che partendo dallo svolgimento del servizio militare volontario della durata di un anno (capo II, articoli 4-8) — presupposto necessario per gli ulteriori passaggi — si sviluppa nella successiva tappa della ferma di durata quadriennale (capo III, articoli 9-13), per approdare, infine, nel servizio permanente. Per rendere effettivo lo sbocco occupazionale, ferma restando l'entità complessiva dei volontari di truppa delle Forze armate prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001 (103.800 unità), ne viene

stabilita, in riferimento allo stesso anno, una diversa ripartizione tra le categorie dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata (articolo 2), da raggiungere gradualmente attraverso la determinazione annuale delle consistenze medie dei volontari in ferma prefissata e in rafferma stabilita, negli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata al presente disegno di legge e, a decorrere dall'anno 2007, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 215 del 2001 con riguardo alle altre categorie di personale militare (articolo 21, commi 1 e 2).

Al fine di incentivare i reclutamenti per il raggiungimento delle necessarie consistenze organiche, viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, la partecipazione ai concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce Rossa e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, sia riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (articolo 14).

I concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito saranno immessi nelle predette carriere, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, in parte immediatamente e in parte dopo lo svolgimento di un ulteriore periodo di ferma nelle Forze armate, secondo le seguenti misure percentuali:

immissione immediata: 30 per cento per i concorsi relativi all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 55 per cento per i concorsi relativi alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 40 per cento per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria;

immissione successiva: 70 per cento per i concorsi relativi all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 45 per cento per i concorsi relativi alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 60 per cento per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria; 100 per cento

per i concorsi relativi al Corpo militare della Croce Rossa.

Il sistema proposto, in linea con la disciplina vigente che avvantaggia gli aspiranti che hanno prestato servizio di leva, consentendo loro di partecipare ai concorsi fino all'età di trenta anni, favorisce l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di soggetti più giovani, tra i venti e i venticinque anni, già in possesso di un'adeguata preparazione di base, consentendo alle Amministrazioni interessate di incentrare la successiva formazione sulle materie strettamente professionali. In considerazione, poi, del tendenziale aumento di volontari delle Forze armate provenienti dall'area centro-settentrionale del Paese, ne conseguirà una ripartizione del personale secondo provenienze regionali più equilibrate.

Un ulteriore profilo incentivante riguarda il trattamento economico, per il quale sono previsti miglioramenti attraverso l'innalzamento delle percentuali di calcolo della paga giornaliera corrisposta attualmente ai volontari in ferma e l'attribuzione ai volontari in ferma prefissata di un anno del parametro di riferimento della retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (articoli 8 e 13), secondo le seguenti misure percentuali:

a) volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:

soldato 60 per cento;

caporale e gradi corrispondenti 70 per cento;

b) volontari in ferma quadriennale:

caporale e gradi corrispondenti 70 per cento;

caporal maggiore e gradi corrispondenti 70 per cento;

c) volontari in rafferma biennale:

1° caporal maggiore V livello retributivo.

Il disegno di legge, composto di ventisette articoli, è suddiviso in sette capi, che prevedono, rispettivamente: le disposizioni generali (capo I, articoli 1-3), la disciplina riguardante i volontari in ferma prefissata annuale (capo II, articoli 4-8) e i volontari in ferma prefissata quadriennale (capo III, articoli 9-13), il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa (capo IV, articoli 14-17), l'adeguamento di disposizioni legislative (capo V, articoli 18-20), le disposizioni transitorie (capo VI, articoli 21-24), le disposizioni finali (capo VII, articoli 25-27).

In particolare, l'articolo 1 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la sospensione del servizio militare di leva, confermando, per l'anno 2004, l'obbligatorietà della prestazione, secondo la durata stabilita dalle disposizioni vigenti, per i soggetti nati entro il 1985.

L'articolo 2 prevede una diversa ripartizione, tra le categorie dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata, dell'entità complessiva dei volontari di truppa dell'Esercito e della Marina prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001.

L'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale.

Con riguardo ai volontari in ferma prefissata di un anno (capo II): l'articolo 4 stabilisce i requisiti per il reclutamento; l'articolo 5 prevede la possibilità della successiva rafferma per un ulteriore anno; l'articolo 6 rinvia alle determinazioni del Ministro della difesa la relativa disciplina procedimentale; l'articolo 7, al comma 1, in materia di stato giuridico rinvia alla disciplina prevista per i volontari in ferma breve, in attesa dell'adozione delle specifiche disposizioni previste dal successivo articolo 20, mentre, al comma 2, in materia di avanzamento disciplina il conferimento del grado di caporale e gradi corrispondenti; l'articolo 8, infine, prevede

il trattamento economico, determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Relativamente ai volontari in ferma prefissata quadriennale (capo III): l'articolo 9 stabilisce i requisiti per il reclutamento; l'articolo 10 prevede la possibilità della rafferma per due successivi periodi ciascuno di due anni; l'articolo 11 rinvia alle determinazioni del Ministro della difesa la relativa disciplina procedimentale; l'articolo 12, al comma 1, in materia di stato giuridico, rinvia alla disciplina prevista per i volontari in ferma breve, in attesa dell'adozione delle specifiche disposizioni previste dal successivo articolo 20, mentre, ai commi 2 e 3, in materia di avanzamento disciplina il conferimento dei gradi di caporal maggiore e 1° caporal maggiore, e gradi corrispondenti; l'articolo 13 prevede la determinazione del trattamento economico in misura percentuale rispetto alla retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente e, per i volontari in rafferma biennale, l'inserimento nel quinto livello retributivo.

Le disposizioni comprese nel capo IV (articoli 14-17) disciplinano l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce Rossa e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, la riserva dei posti, risultanti dalla programmazione quinquennale dei reclutamenti, a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle predette carriere.

In particolare, l'articolo 14 disciplina il sistema delle percentuali di immissione diretta ovvero successiva alla prestazione della ferma quadriennale, dinanzi esplicitato, garantendo alla singole amministrazioni interessate la determinazione e l'attuazione delle procedure di selezione. Nell'ambito delle nuove procedure di reclutamento vengono, comunque, fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti a favore

del servizio civile e del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la riserva del 10 per cento dei posti a favore nuovamente del servizio civile nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente la determinazione dei posti messi annualmente a concorso a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno avverrà previo scomputo del numero dei posti corrispondente alle predette riserve.

L'articolo 15 dispone che i posti non coperti siano portati in aumento a quelli previsti per il concorso successivo, salvo che il numero delle domande di partecipazione sia risultato inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, nel qual caso, essendo il tasso di selezione eccessivamente basso, è possibile bandire concorsi aperti ai cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

L'articolo 16 disciplina i concorsi per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla programmazione quinquennale, dovuti a incremento degli organici ovvero ad altri fattori. Nell'ipotesi di incremento degli organici (comma 2), è stabilita la riserva dei posti, secondo determinate misure percentuali a favore, rispettivamente, degli ausiliari di leva delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, in servizio o in congedo, e dei volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. Nella seconda ipotesi (comma 1) la riserva è posta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno raffermati o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. Per tali concorsi l'immissione dei vincitori è immediata.

Al fine di non creare turbative nei ruoli delle carriere iniziali in parola, l'articolo 17, infine, dispone la perdita del grado eventualmente posseduto all'atto dell'immissione.

Riguardo alle disposizioni legislative oggetto di adeguamento, di cui al capo V, l'articolo 18 modifica l'articolo 5 della legge n. 331 del 2000, al fine di consentire

che le misure previste da tale disposizione, intese ad agevolare l'inserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro, possano essere applicate ai volontari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata, congedati senza demerito. In particolare viene estesa a favore del personale in parola l'attività informativa, promozionale e di coordinamento, svolta dal Ministero della difesa attraverso contatti e stipula di convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

L'articolo 19 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di avanzamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, al fine di coordinarle con l'attribuzione del grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, ai volontari in rafferma biennale, prevista dall'articolo 12, comma 3, del disegno di legge. In particolare, poiché tale grado corrisponde al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente, le modifiche previste comportano che l'anzianità necessaria per l'avanzamento al grado superiore sia maturata durante il servizio permanente.

L'articolo 20, al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 215 del 2001 con la disciplina prevista dalla presente legge, prevede il conferimento al Governo della delega legislativa per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

Relativamente alle disposizioni transitorie, di cui al capo VI, l'articolo 21, con riguardo alle consistenze del personale delle Forze armate, prevede:

al comma 1, che le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite per gli anni 2005 e

2006 dalla tabella A allegata al disegno di legge, siano ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa;

al comma 2, che negli anni successivi, fino al 2020, le consistenze medie dei volontari in ferma prefissata e in rafferma siano determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 215 del 2001 per le altre categorie di personale militare;

al comma 3, che fino all'anno 2020 le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo (volontari di truppa, sergenti, marescialli) possano essere devolute in aumento ad un altro ruolo del medesimo personale, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento;

al comma 4, che sia computato, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un contingente di personale militare già in servizio, determinato annualmente in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020, da impiegare per la formazione e l'addestramento dei volontari in ferma prefissata di un anno, in ragione della misura inizialmente consistente (circa 30.000 unità) di personale da arruolare;

al comma 5, infine, che sia computato, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno, determinato annualmente in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020, necessario per compensare la maggior durata del periodo di impiego non operativo del personale volontario in formazione rispetto a quello previsto per il personale di leva.

L'articolo 22 prevede disposizioni di raccordo per il passaggio dall'attuale si-

stema basato sulle ferme brevi di durata triennale a quello delle ferme quadriennali previsto dal presente disegno di legge. In particolare, vengono estese alle precedenti categorie di personale volontario le disposizioni in materia di avanzamento e trattamento economico previste per le nuove figure di volontari, al fine di garantire la parità di trattamento tra categorie di personale assimilabili.

L'articolo 23, in materia di accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005, interviene, al comma 1, sulla disciplina delle riserve di posti per la parte attualmente non riservata ai volontari in ferma breve, riservando gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta la possibilità di partecipazione dei cittadini ai relativi concorsi. Il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che se gli ulteriori posti derivano da incrementi degli organici i relativi concorsi sono riservati, secondo determinate misure percentuali, a favore, rispettivamente, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti; per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 15. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui ai commi 1 e 2 relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fatta salva

la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco. Il comma 5, infine, prevede disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dal disegno di legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni).

L'articolo 24, infine, prevede, sino a quando il sistema non sia completamente a regime, la possibilità di forme di reclutamento straordinario dei volontari in servizio permanente, per sopperire alle eventuali carenze di personale.

Con riguardo alle disposizioni finali, di cui al capo VII, l'articolo 25 dispone che, a decorrere dal 2006, nella relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 6 della legge n. 331 del 2000, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV del presente disegno di legge, prospettando le eventuali soluzioni correttive.

Relativamente al profilo finanziario, l'articolo 26 autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 392.999.573 euro prevedendone la clausola di copertura finanziaria.

L'articolo 27 stabilisce, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

## 1. Generalità.

In relazione all'esigenza di imprimere un impulso risolutivo al processo di trasformazione in senso interamente professionale dello strumento militare ed alla conseguente contestuale anticipazione al 1° gennaio 2005 della sospensione del servizio militare obbligatorio, già fissato al 1° gennaio 2007 dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il presente disegno di legge individua nuove modalità che agevolino e garantiscano il reclutamento di personale in ferma volontaria e consentano di compensare le carenze di personale derivanti dalla predetta sospensione anticipata.

In particolare, per quanto concerne il personale, vengono istituite le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma quadriennale, prevedendo la possibilità della successiva rafferma della durata, per i primi, di un anno (articolo 5) e, per gli altri, di due successivi periodi ciascuno di due anni (articolo 10).

Allo scopo di incentivare i reclutamenti viene inoltre incrementata la possibilità di accesso al servizio permanente delle Forze armate e alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

A tale riguardo sono previsti:

un diverso bilanciamento delle componenti del personale di truppa, previste per l'anno 2021 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, consistente in un incremento delle consistenze medie dei volontari in servizio permanente delle Forze armate e nella contestuale corrispondente diminuzione dei volontari in ferma pluriennale;

un innalzamento delle percentuali di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, per l'accesso dei volontari in ferma prefissata nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

Inoltre, in considerazione della consistente immissione iniziale di personale volontario è stato necessario prevedere il computo, a partire dal 2005, in aggiunta alle consistenze previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente disegno di legge, di un contingente di personale militare ripartito tra i vari ruoli, determinato in misura progressivamente decrescente per ciascuno

degli anni fino al 2020, da impiegare per la formazione, l'addestramento e l'inquadramento del predetto personale volontario in ferma prefissata di un anno (articolo 21, comma 4).

Infine, allo scopo di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali si è reso necessario compensare la maggior durata del mancato impiego operativo del personale volontario in formazione/addestramento, rispetto a quanto previsto per il personale di leva. A tal riguardo, in aggiunta alle consistenze stabilite dalla tabella A allegata al presente disegno di legge e dal decreto annuale di cui all'articolo 21, comma 2, è stato computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni dal 2005 al 2020 (articolo 21, comma 5).

Per quanto attiene agli incentivi economici, con il presente disegno di legge è prevista l'attribuzione:

ai volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale, di una paga netta giornaliera, in misure percentuali differenziate determinate rispetto al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente (articolo 8, comma 1, articolo 13, comma 1, e tabella B);

ai volontari in rafferma biennale e trattenuti, del V livello retributivo a partire dalla concessione di tale rafferma nel 2008 (primo contingente di volontari reclutati dal 2005 e trattenuti nel 2008 al termine della ferma contratta — articolo 13, comma 2), nonché dell'indennità di impiego operativo e di tutti i restanti emolumenti a carattere fisso e continuativo spettanti ai volontari di truppa in servizio permanente, nella misura prevista per il livello di appartenenza.

Allo scopo di chiarire i criteri sottesi alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge in esame, si precisa che lo stesso rappresenta un insieme complesso e organico di disposizioni strettamente correlate tra loro da molteplici relazioni di interdipendenza, che si traducono in un sistema perfettamente calibrato.

Per tale motivo risulta non ragionevole individuare ed isolare l'entità delle singole voci di spesa correlate a ciascuna previsione legislativa.

Infatti le singole voci di spesa in parola, nel rispetto dell'onere complessivo autorizzato, variano di anno in anno in ragione del diverso andamento delle consistenze del personale di ciascun ruolo, che può essere interessato a fenomeni di:

nuova istituzione e progressivo riempimento (volontari in ferma prefissata quadriennale);

incremento (volontari in servizio permanente e sergenti) di ruoli precedentemente esistenti;

decremento di ruoli precedentemente esistenti (marescialli e volontari in ferma breve/prefissata);

sospensione dell'alimentazione delle categorie legate al servizio militare obbligatorio (militari di leva e volontari in ferma annuale).

Il momento di assestamento di tali fenomeni è fissato dal decreto legislativo n. 215 del 2001 a decorrere dall'anno 2021.

Per quanto sopra enunciato, allo scopo di realizzare la completa professionalizzazione delle Forze armate, senza peraltro intaccare i livelli di efficienza operativa richiesti per far fronte agli impegni assunti anche in campo internazionale, l'architettura delineata nel presente provvedimento si presenta come un articolato sistema di bacini comunicanti ed autocompensanti, nel quale — ad esempio — al decremento del personale di una categoria (e dei relativi oneri) corrisponde il necessario incremento di un' altra categoria.

A tutela e garanzia del funzionamento del sistema sopra descritto è stato adottato il principio dell'invarianza della spesa annuale complessiva (ad esempio articoli 20 e 21), mutuato dalla precedente legge in materia di professionalizzazione (legge n. 331 del 2000). L'attuazione del principio in questione e, più in generale, tutto il funzionamento del sistema saranno sottoposti al già collaudato strumento di verifica e controllo costituito dal decreto ministeriale annuale di determinazione delle consistenze del personale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (legge n. 331 del 2000 e decreto legislativo n. 215 del 2001).

## *2. Articolazione della relazione tecnica.*

La presente relazione tecnica è articolata nelle seguenti parti:

dimostrazione delle dinamiche dei ruoli ed individuazione delle consistenze del personale da prendere a riferimento quali basi di calcolo;

quantificazione delle immissioni annuali nelle Forze di polizia/ Amministrazioni alla fine di ciascun tipo di ferma;

quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica della tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

quantificazione degli oneri dovuti all'incremento delle consistenze del personale ufficiali, sottufficiali e truppa necessario all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento del personale volontario immesso in ruolo per l'accelerazione della professionalizzazione;

quantificazione degli oneri dovuti all'incremento delle consistenze del personale volontario in ferma prefissata di un anno necessario per compensare la maggior durata del mancato impiego operativo del personale volontario in formazione/addestramento, rispetto a quanto previsto per il personale di leva;

quantificazione degli oneri conseguenti all'attribuzione di nuovi trattamenti economici al personale.

3. *Dimostrazione delle dinamiche dei ruoli ed individuazione delle consistenze del personale da prendere a riferimento quali basi di calcolo.*

Nel foglio di calcolo in allegato 1 sono individuate le nuove consistenze di personale derivanti dalle innovazioni introdotte dal presente disegno di legge.

In particolare, viene utilizzato un modello matematico di tipo dinamico che consente di pervenire alle consistenze in ciascuno degli anni di riferimento dal 2005 al 2020 partendo dalla differenza tra il dato iniziale (consistenze anno 2005) e quello finale (consistenze dell'anno 2020), calibrando il modulo di immissione pratico annuo mediante un *decalage* matematico costante e rimodulando poi tale dato con le diverse variabili di flusso in gioco che vengono individuate per ciascuna categoria come di seguito specificato:

volontari in ferma prefissata di 1 anno (Allegato 1 – specchi A e B):

fuoriuscite annue dal ruolo per immissione nelle Forze di polizia/Amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *a*) (tali fuoriuscite sono descritte nel dettaglio in apposita parte della presente relazione tecnica);

fuoriuscite annue dal ruolo per ammissione alla ferma quadriennale: sono state calibrate al modulo di alimentazione annuo di tale ferma;

esodi annui: è stato ipotizzato che gli stessi siano pari al personale non immesso nelle Forze di polizia/Amministrazioni e non ammesso alla ferma quadriennale che non opti per l'ulteriore rafferma di un anno di cui all'articolo 5, comma 2;

rafferma di un anno: si è ipotizzato che il personale interessato a tale rafferma, in virtù dell'incentivo di un'ulteriore possibilità di partecipazione al concorso per VFP4/carriere iniziali delle Forze di polizia sia pari al 70 per cento del personale non immesso nelle Forze di polizia/Amministrazioni e non ammesso alla ferma quadriennale;

complemento a 190.000 unità complessive per le tre Forze armate: le consistenze relative ai volontari in ferma prefissata di un anno, ricalcando quanto già contenuto nella relazione tecnica relativa al decreto legislativo n. 215 del 2001, sono state incrementate/decrementate di anno in anno affinché la sommatoria delle consistenze di tutti i ruoli del personale delle Forze armate rispettasse la consistenza totale del « modello interamente professionale » (190.000 unità – legge n. 331 del 2000);

volontari in ferma prefissata quadriennale (Allegato 1 – specchi C e D):

fuoriuscite annue dal ruolo per immissione nelle Forze di polizia/Amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *b*) (tali

fuoriuscite sono descritte nel dettaglio in apposita parte della presente relazione tecnica);

fuoriuscite annue per immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente: sono state calibrate al modulo di immissione annuo in tale ruolo;

esodi annui: è stato ipotizzato che gli stessi siano pari a 300 unità (circa 1,25 per cento della consistenza media del ruolo). È un dato ipotetico sensibilmente inferiore agli esodi che statisticamente interessano il ruolo dei volontari in ferma breve. Ciò in quanto nel sistema vigente solo il 35-40 per cento dei VFB trova sbocco nel servizio permanente/carriere iniziali delle Forze di polizia. Il sistema previsto dal presente disegno di legge è invece maggiormente incentivante in quanto calibrato per consentire l'accesso ai VFP4 di personale con «sbocco certo». Gli esodi, pertanto, tengono in considerazione solo le variabili di esodo fisiologico e quelle legate alle opportunità normalmente offerte dal mondo del lavoro;

volontari in servizio permanente (Allegato 1 – specchi E e F):

fuoriuscite annue per immissione nei ruoli sergenti, marescialli e ufficiali: sono state attagliate al modulo di immissione nel ruolo sergenti (alimentato esclusivamente dai VSP) e alle percentuali destinate a tali volontari dalle vigenti norme per i concorsi per i ruoli marescialli e per i ruoli degli ufficiali;

esodi annui: è stato ipotizzato che gli stessi siano pari a 150 unità (circa lo 0,25 per cento della consistenza media del ruolo). È un dato ipotetico che tiene conto solo delle variabili di esodo fisiologico e quelle legate alle opportunità normalmente offerte dal mondo del lavoro;

sergenti e marescialli (Allegato 1 – specchi da G a L):

sulla base delle attuali consistenze sono stati sviluppati i nuovi *trend* evolutivi di ciascun ruolo. Tali *trend* si discostano da quello teorico ipotizzato nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001, per cui i relativi oneri/risparmi sono stati quantificati per ciascun ruolo in appositi allegati (di seguito verranno elencati nel dettaglio).

Inoltre, relativamente a tali categorie vengono indicati i flussi in entrata provenienti dai ruoli dei volontari. Ai fini della semplificazione del calcolo sono stati considerati per tali flussi un numero di posti corrispondenti alle percentuali riservate alle singole categorie (volontari e sergenti) per l'accesso ai ruoli previsti «a regime» dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

#### 4. Quantificazione delle immissioni nelle Forze di polizia/Amministrazioni alla fine di ciascun tipo di ferma.

Nell'allegato 2 sono state quantificate, in termini di posti, le percentuali riservate ai volontari delle Forze armate per le carriere

iniziali delle Forze di polizia/Amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettere *a*) e *b*).

In particolare sono stati presi a riferimento i dati statistici disponibili relativi ai cinque concorsi « a regime » indetti dal 1998 al 2002 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

Alla media dei posti resi disponibili da ciascuna Amministrazione sono state applicate le percentuali di maggiorazione del 10 per cento introdotte dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001. Tale dato è stato poi « rettificato » per tenere in considerazione la mancata segnalazione di posti negli ultimi due concorsi (4° e 5°) da parte dell'Amministrazione della Polizia penitenziaria dovuta alle ipotizzate eccedenze organiche nel ruolo maschile negli anni di previsto sbocco di tali concorsi (anni 2005 e 2006). Tale dato è stato considerato quale quello relativo agli sbocchi (1.320) di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *b*), destinati al personale in ferma prefissata quadriennale.

Dalle percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *a*), sono stati invece desunti gli altri 903 posti destinati ai volontari al termine della ferma prefissata annuale.

##### 5. *Quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica della tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.*

Al fine dell'individuazione degli oneri in questione si è utilizzata la stessa architettura impiegata dalla relazione tecnica al decreto legislativo n. 215 del 2001.

Più nel dettaglio, i prospetti riportati negli allegati 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 alla presente relazione tecnica, pongono a confronto la ripartizione delle singole categorie del personale militare delle Forze armate conseguite con il presente disegno di legge (nuovi *trend* individuati per ciascuna categoria di personale in allegato 1) con i *trend* teorici individuati, per gli stessi anni nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001 agli allegati 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 (riportati alle colonne relative a ciascun anno, righe « ipotesi professionale » – sintesi riportata nell'allegato 5 della presente relazione tecnica).

Gli oneri/economie derivanti dalla diversa ripartizione delle singole categorie del personale militare delle Forze armate rispetto al *trend* teorico suddetto, alla luce dei miglioramenti retributivi introdotti dai provvedimenti di concertazione, sono stati quantificati prendendo in considerazione i criteri di individuazione dei costi annui individuali sotto riportati per ciascuna fattispecie di personale (descrizione grafica ad istogrammi riportata in ciascun allegato):

risparmi = personale in carenza rispetto a quanto previsto per ciascun anno dalla relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001: costi annui *pro-capite* contenuti nella relazione tecnica alla legge

n. 331 del 2000 riportati all'allegato 1 della relazione tecnica al decreto legislativo n. 215 del 2001 (allegato 3);

oneri aggiuntivi = personale in eccedenza rispetto a quanto previsto per ciascun anno dalla relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001; costi annui *pro-capite* contenuti nella relazione tecnica alla legge n. 331 del 2000 (riportati nell'allegato 1 della relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001), aggiornati ai contenuti dei provvedimenti di concertazione occorsi per il biennio 2002-2003 (allegato 4).

Per quanto concerne il personale di leva, in considerazione della data di sospensione del servizio militare obbligatorio, anticipata dal presente disegno di legge al 1° gennaio 2005, si è provveduto a calcolare (allegato 11) l'aliquota complessiva di personale che, incorporato nel 2004, termina il servizio (durata del servizio di leva: 10 mesi) nel corso dell'anno 2005. Tale aliquota è stata calcolata quale parte del totale delle aliquote mensili previste in servizio dal decreto legislativo n. 215 del 2001 (corrispondenti a 40.919 unità per 12 mesi) sulla base dei soli mesi di servizio prestati nel 2005 da ciascuno scaglione mensile incorporato nel 2004.

Le relative economie sono state poi quantificate prendendo in considerazione i criteri di individuazione dei costi annui già illustrati per il rimanente personale e detraendo i costi legati alle agevolazioni per i militari residenti oltre i 100 chilometri previste dal decreto legislativo n. 215 del 2001 (allegato 13).

Nell'allegato 15 sono state infine sintetizzate le singole tabelle relative agli oneri in questione per ciascuna categoria di personale.

#### 6. *Quantificazione degli oneri per il personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento.*

Nella tabella contenuta in allegato 16 sono riportati, quali dati economici di riferimento per il calcolo, gli oneri annui individuali relativi ai singoli ruoli del personale interessato (ufficiali, marescialli, sergenti, volontari in servizio permanente). Tali ruoli sono stati ulteriormente ripartiti nei singoli gradi.

Successivamente, per ciascuna categoria di personale sono stati utilizzati due specchi che illustrano:

1° specchio (allegati 17, 19, 21 e 23):

la progressione di carriera dal 2005 (anno di arruolamento nel grado iniziale del ruolo) al 2020. Tale progressione di carriera è quella prevista dalla normativa vigente per ciascun ruolo;

il trattamento economico annuo previsto in ciascun grado delle relative carriere;

2° specchio (allegati 18, 19, 21 e 23):

il trattamento economico effettivamente percepito sulla base del mese di immissione in servizio/mese di promozione ai gradi superiori.

L'allegato 25 (specchio A) descrive le consistenze che ipoteticamente sono necessarie per un reparto « tipo » preposto all'addestramento, formazione e inquadramento del personale volontario in ferma prefissata di un anno.

A tale riguardo è stato considerato (specchio B) un numero di reparti addestrativi pari a 2 per ciascuna Forza armata nell'anno 2005. Tale numero di unità decresce gradualmente sino al 2020 (1 sola unità per ciascuna Forza armata).

Prendendo a riferimento i predetti dati di base sono state poi quantificate le consistenze di personale necessarie nei vari anni (specchio C).

Tali entità riferite al personale sono poi state tradotte in termini di oneri (allegato 26).

#### *7. Quantificazione degli oneri dovuti all'incremento delle consistenze del personale volontario in ferma prefissata di un anno.*

Nella tabella contenuta nell'allegato 27 viene illustrata la metodologia adoperata per la determinazione della base economica di calcolo degli oneri in questione (paga giornaliera dei volontari in ferma prefissata).

In merito, si è provveduto ad applicare all'importo base giornaliero per il calcolo percentuale (calcolato in riferimento alla somma dello stipendio iniziale lordo del volontario in servizio permanente e della relativa indennità integrativa speciale) pari a 41,93 euro, le misure previste alla tabella B allegata al presente disegno di legge relativamente ai singoli gradi/anzianità.

Nell'allegato 28 viene determinato l'importo spettante ai volontari in ferma prefissata di un anno riferendolo, ai fini della quantificazione degli oneri, al periodo di un anno.

Nell'allegato 29 vengono quantificate le esigenze di personale, in aggiunta alle consistenze stabilite dalla tabella A allegata al presente disegno di legge e dal decreto annuale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, necessario a compensare la maggior durata del mancato impiego operativo del personale volontario in formazione/addestramento, rispetto a quanto previsto per il personale di leva.

Tali entità riferite al personale, nello stesso allegato, sono poi state tradotte in termini di oneri.

#### *8. Quantificazione degli oneri conseguenti all'attribuzione di nuovi trattamenti economici al personale.*

L'allegato 30 contiene la dimostrazione analitica annuale dei reclutamenti dei volontari e della progressione di ciascuna ferma.

Singoli estratti di tale grafico saranno impiegati, nel seguito della presente relazione tecnica, per individuare in ciascun anno di riferimento le classi dei volontari di ciascun ruolo, interessate alla percezione di ciascun nuovo emolumento previsto dal presente disegno di legge.

Nella tabella contenuta nell'allegato 31 viene illustrata la metodologia seguita per la determinazione della base economica di calcolo degli oneri in questione (paga giornaliera dei volontari in ferma prefissata).

All'importo base giornaliero per il calcolo percentuale (calcolato in riferimento alla somma dello stipendio iniziale lordo del volontario in servizio permanente e della relativa indennità integrativa speciale) pari a 41,93 euro sono state applicate le misure attualmente previste per i singoli gradi/anzianità dei volontari in ferma breve.

Su tale base è stata poi calcolata l'attuale paga dei volontari in ferma annuale (50 per cento della paga dei volontari in ferma breve in aggiunta alla paga prevista per il personale di leva). Nell'allegato 32 viene determinato l'importo attualmente spettante ai volontari in ferma prefissata di un anno calcolandolo quale differenza tra i nuovi importi desunti per differenza tra gli importi corrispondenti alle percentuali previste alla tabella B allegata al presente disegno di legge e quelli attualmente spettanti ai volontari in ferma annuale.

Su tale base si sono poi individuati gli importi relativi alla ferma di un anno e alla ulteriore rafferma annuale (validi dal 2006 in poi).

Relativamente invece al 2005 (primo anno di attivazione di tali reclutamenti) si è tenuto conto degli effettivi mesi di percezione degli emolumenti considerando i mesi di immissione in servizio di ciascuno scaglione.

Nell'allegato 33 sono graficamente riportate, in armonia con le consistenze individuate in allegato 1, le varie classi di volontari in ferma prefissata di un anno arruolate in ciascun anno e quelle del personale in rafferma annuale relative allo stesso anno.

Il successivo allegato traduce in oneri annui le predette consistenze.

Analogo procedimento di calcolo è stato eseguito per il personale volontario in ferma quadriennale (allegati da 35 a 37).

A saldo finale, viene riportato in allegato 38 il riepilogo complessivo degli oneri necessari per attuare il presente disegno di legge.

Allegato 1

DIMOSTRAZIONE DELLE DINAMICHE DEI RUOLI

ANNO	A		B		C		D		E		F		G		H		L		M		N				
	Incremento totale annuo	Costituti																							
2020	4.264	1.333	-1.202	5.827	-647	24.846	803	5.811	4.404	73.330	28.532	17.837	36.532	1.451	38.532	18.183	38.384	11.281	22.083	22.083	22.083	22.083	22.250	22.250	
2019	5.113	2.008	803	7.119	1.320	25.124	803	7.119	70.653	36.692	20.157	8.038	36.692	8.038	36.692	8.038	20.157	8.038	22.227	22.227	22.227	22.227	22.227	22.227	
2018	8.074	2.538		8.611		25.403		8.611	87.978	34.832	22.478	8.499	34.832	8.499	34.832	8.499	22.478	8.499	22.203	22.203	22.203	22.203	22.203	22.203	
2017	6.833	3.270		10.103		25.681		10.103	65.298	32.992	24.798	8.859	32.992	8.859	32.992	8.859	24.798	8.859	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	
2016	7.878	3.715		11.594		25.960		11.594	62.822	31.132	27.115	9.419	31.132	9.419	31.132	9.419	27.115	9.419	22.197	22.197	22.197	22.197	22.197	22.197	
2015	8.818	4.571		13.087		26.238		13.087	59.845	28.282	29.435	9.880	28.282	9.880	28.282	9.880	29.435	9.880	22.133	22.133	22.133	22.133	22.133	22.133	
2014	8.738	4.840		14.978		26.518		14.978	57.268	27.432	31.754	10.340	27.432	10.340	27.432	10.340	31.754	10.340	22.110	22.110	22.110	22.110	22.110	22.110	
2013	10.123	5.947		16.070		26.785		16.070	54.591	28.593	34.074	10.801	28.593	10.801	28.593	10.801	34.074	10.801	22.087	22.087	22.087	22.087	22.087	22.087	
2012	11.704	5.857		17.582		27.073		17.582	51.915	23.733	38.384	11.281	23.733	11.281	23.733	11.281	38.384	11.281	22.083	22.083	22.083	22.083	22.083	22.083	
2011	11.978	7.485		18.001		27.352		18.001	49.230	21.883	38.713	11.721	21.883	11.721	21.883	11.721	38.713	11.721	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	
2010	13.892	8.143		23.045		27.650		23.045	46.581	20.033	41.033	12.182	20.033	12.182	20.033	12.182	41.033	12.182	22.017	22.017	22.017	22.017	22.017	22.017	
2009	18.270	3.997		20.287		28.209		20.287	43.884	18.183	43.352	12.642	18.183	12.642	18.183	12.642	43.352	12.642	22.993	22.993	22.993	22.993	22.993	22.993	
2008	8.918	10.811		19.529		28.787		19.529	41.207	16.333	45.872	13.102	16.333	13.102	16.333	13.102	45.872	13.102	21.970	21.970	21.970	21.970	21.970	21.970	
2007	18.368	8.414		24.780		28.386		24.780	38.530	14.483	47.891	13.563	14.483	13.563	14.483	13.563	47.891	13.563	21.847	21.847	21.847	21.847	21.847	21.847	
2006	12.370	7.318		18.688		32.871		18.688	35.853	12.633	50.311	14.023	12.633	14.023	12.633	14.023	50.311	14.023	21.823	21.823	21.823	21.823	21.823	21.823	
2005	13.939	8.000		23.659		34.950		23.659	35.176	11.333	50.784	14.878	11.333	14.878	11.333	14.878	50.784	14.878	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
ORBITTI IVO 2020				5.827		24.846		5.827	73.330	38.532	17.837		38.532		38.532		17.837							22.250	22.250

Allegato 2

# SBOCCHI NELLE FORZE DI POLIZIA/AMMINISTRAZIONI

CONCORSO	1° REG.	2° REG.	3° REG.	4° REG.	5° REG.	MEDIA	MEDIA AGGIUSTATA (*)
RIPARTIZIONE PER F. di P.	CC.	720	300	300	540	420	
	G. di F.	600	480	270	150	161	
	P. di S.	350	280	315	280	350	
	p. Pen.	21	42	46	0	0	
	V. F.	34	58	29	5	5	
	CFS	38	36	18	18	52	
<b>TOTALE POSTI</b>	<b>1.763</b>	<b>1.196</b>	<b>978</b>	<b>993</b>	<b>986</b>	<b>1.184</b>	<b>1.202</b>
con applicazione 10% di posti in piu' 215/2001	CC.	792	330	330	594	462	
	G. di F.	660	528	297	165	177	
	P. di S.	385	308	347	308	385	
	p. Pen.	23	46	51	0	0	
	V. F.	37	64	32	6	6	
	CFS	42	40	20	20	57	
<b>TOTALE POSTI</b>	<b>1.939</b>	<b>1.316</b>	<b>1.076</b>	<b>1.092</b>	<b>1.087</b>	<b>1.302</b>	<b>1.320</b>
rimanenza per raggiungere il 100% (30% CC G. di F.; 55% P. di S., V. F e CFS; 40% P. Pen)	CC.	339	141	141	255	198	
	G. di F.	283	226	127	71	76	
	P. di S.	471	376	424	376	471	
	p. Pen.	25	51	56	0	0	
	V. F.	25	43	21	4	4	
	CFS	51	48	24	24	70	
<b>TOTALE POSTI</b>	<b>1.194</b>	<b>886</b>	<b>793</b>	<b>730</b>	<b>818</b>	<b>884</b>	<b>903</b>

DA IMMETERE NELLE F. di P. DOPO VFP4

DA IMMETERE NELLE F. di P. DOPO VFP1

NOTA. (\*) Si è considerato che per il futuro saranno disponibili i circa 46 posti delle carriere iniziali della Pol. Pen. (oggi non disponibili per eccedenze organiche nei ruoli)

TOTALI IN SERVIZIO QUALI VFP1  
TOTALI IN SERVIZIO QUALI VFP4

2.223
1.320

Allegato 3

## RIDETERMINAZIONE DEI COSTI MEDI UNITARI AL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL BIENNIO 2000 - 2001

TIPOLOGIA DI PERSONALE	COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO (R.T. L.N.331/2000) (IN MILIONI DI LIRE) (1)	PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO (CONCERTAZIONE/RIDET. PAGA LEVA)	ENTITA' ANNUA MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO (CONCERTAZIONE/RIDET. PAGA LEVA)	COSTO MEDIO ANNUO "RIDETERMINATO" (IN MILIONI DI LIRE) 2001	COSTO MEDIO ANNUO "RIDETERMINATO" (IN EURO) 2001	ONERI INDIV. ANNUI PER ARMONIZZAZIONE TR. EC. ART. 16, C. 3 D.LGS. 216/01	COSTO MEDIO ANNUO CON ONERI PER ARMONIZZAZIONE TR. EC. ART. 16, C. 3 D.LGS. 216/02
UFFICIALI	82	7,10%	5,82	87,82	45.356,28		
PRIMI MARESCIALLI	75	7,10%	5,33	80,33	41.484,40		
MARESCIALLI	60	7,10%	4,26	64,26	33.187,52		
SERGEANTI	50	7,10%	3,55	53,55	27.656,27		
VSP	46	7,10%	3,27	49,27	25.443,77		
VFB	26	1,92%	0,50	26,50	13.685,43	1.239,50	14.924,93
VFA	10,8	1,92%	0,21	11,01	5.684,72		
LEVA	2,2	2,30%	0,05	2,25	1.162,34		

Allegato 4

## RIDETERMINAZIONE DEI COSTI MEDI UNITARI AL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL BIENNIO 2002 - 2003

TIPOLOGIA DI PERSONALE	COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO RIDETERMINATO ANNO 2001 (IN MILIONI DI LIRE)	PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO (CONCERTAZIONE/RIDET. PAGA LEVA ANNO 2002)	ENTITA' ANNUA MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO (CONCERTAZIONE/RIDET. PAGA LEVA ANNO 2002)	COSTO MEDIO ANNUO "RIDETERMINATO" (IN MILIONI DI LIRE) 2002	PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO (CONCERTAZIONE/RIDET. PAGA LEVA ANNO 2003)	ENTITA' ANNUA MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNO 2003 (IN EURO)	COSTO MEDIO ANNUO "RIDETERMINATO" (IN EURO)	COSTO MEDIO ANNUO CON ONERI PER ARRONZZ. TR. EC. ART. 15, C. 3 D.LGS. 218/01	COSTO MEDIO ANNUO CON ONERI PER ARRONZZ. TR. EC. ART. 15, C. 3 D.LGS. 218/02
UFFICIALI	87,82200	4,18%	3,67	47.252,17	3,39%	1.801,85	48.854,02		
PRIMI MARESCIALLI	80,32500	4,18%	3,36	43.218,45	3,39%	1.463,11	44.683,55		
MARESCIALLI	64,28000	4,18%	2,69	34.574,76	3,39%	1.172,08	35.746,84		
SERGEANTI	53,55000	4,18%	2,24	28.812,30	3,30%	976,74	29.789,04		
VSP	49,28600	4,18%	2,08	26.507,31	3,39%	899,80	27.405,91		
VFB	26,49808	1,13%	0,30	13.840,82	0,71%	97,85	13.938,47	1.238,50	15.176,97
VFA	11,00714	1,13%	0,12	5.748,18	0,71%	40,85	5.789,03		
LEVA	2,25000	1,70%	0,04	1.182,10	1,40%	16,55	1.198,65		

Allegato 5

**SPECCHIO RIEPILOGATIVO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE  
(DECRETO LEGISLATIVO N. 215/2001)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UFFICIALI	22.017	22.040	22.063	22.087	22.110	22.133	22.157	22.180	22.203	22.227	22.250
AIUTANTI	10.425	10.096	9.767	9.438	9.110	8.781	8.452	8.124	7.795	7.466	7.137
MARESCIALLI	39.712	37.525	35.337	33.150	30.962	28.775	26.587	24.400	22.212	20.025	17.837
SERGENTI	21.300	23.023	24.746	26.470	28.193	29.916	31.639	33.362	35.086	36.809	38.532
VSP	41.949	44.020	45.800	47.500	49.250	51.148	53.000	54.708	56.770	58.747	60.945
VFP	35.383	35.915	36.447	36.979	37.511	38.043	38.575	39.107	39.639	40.171	42.858
TOT. PARZIALE	170.786	172.618	174.161	175.623	177.135	178.796	180.410	181.880	183.705	185.664	190.000
VFA	19.215	17.362	15.639	14.377	12.865	11.204	9.590	8.120	6.265	4.336	
LEVA						40.919	25.500	26.409	23.780	22.178	
TOTALE	190.000	180.000	190.000	190.000	190.000	204.693	190.464	190.000	190.000	190.000	190.000

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UFFICIALI	22.017	22.040	22.063	22.087	22.110	22.133	22.157	22.180	22.203	22.227	22.250
AIUTANTI	10.425	10.096	9.767	9.438	9.110	8.781	8.452	8.124	7.795	7.466	7.137
MARESCIALLI	39.712	37.525	35.337	33.150	30.962	28.775	26.587	24.400	22.212	20.025	17.837
SERGENTI	21.300	23.023	24.746	26.470	28.193	29.916	31.639	33.362	35.086	36.809	38.532
VSP	41.949	44.020	45.800	47.500	49.250	51.148	53.000	54.708	56.770	58.747	60.945
VFP	35.383	35.915	36.447	36.979	37.511	38.043	38.575	39.107	39.639	40.171	42.858
TOT. PARZIALE	170.786	172.618	174.161	175.623	177.135	178.796	180.410	181.880	183.705	185.664	190.000
VFA	19.215	17.362	15.639	14.377	12.865	11.204	9.590	8.120	6.265	4.336	
TOTALE	190.000	180.000	190.000	190.000	190.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Allegato 6


**INCREMENTO/DECREMENTO DI PERSONALE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D. LGS. N.215/01**

**PRIMI MARESCIALLI**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D.Lgs. 215/01			13.151	12.534	11.549	11.173	10.786	10.425	10.096
PRESENTIE DECRETO			14.578	14.023	13.563	13.102	12.642	12.182	11.721
DIFFERENZA			1.427	1.489	2.014	1.929	1.848	1.757	1.625
ONERI IN PIU'/MENO			63.769.431,21	66.533.811,54	89.976.718,85	86.207.341,93	82.482.646,55	78.489.853,86	72.620.349,90

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D.Lgs. 215/01	9.767	9.438	9.110	8.781	8.452	8.124	7.795	7.466	7.137
PRESENTIE DECRETO	11.281	10.801	10.340	9.880	9.419	8.959	8.499	8.038	7.578
DIFFERENZA	1.494	1.363	1.230	1.099	987	835	704	352	-
ONERI IN PIU'/MENO	66.750.845,95	60.881.341,99	54.967.154,48	49.097.650,53	43.228.148,58	37.313.859,07	31.444.455,11	15.744.569,33	0,00



Allegato 7


**INCREMENTO/DECREMENTO DI PERSONALE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D. LGS. N.215/01**

**MARESCIALLI**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D.Lgs. 216/01			50.500	49.000	46.636	44.273	41.810	39.712	37.525
PRESENTI DECRETO			50.764	50.311	47.981	45.672	43.352	41.033	38.713
DIFFERENZA			284	1.311	1.355	1.399	1.442	1.321	1.188
ONERI IN PIU'/MENO			10.152.103,41	48.864.111,18	48.452.282,35	50.004.726,67	51.557.161,00	47.211.366,23	42.472.356,18

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020
D.Lgs. 216/01	35.337	33.150	30.962	28.775	28.587	24.400	22.212	20.025
PRESENTI DECRETO	36.394	34.074	31.754	28.435	27.115	24.798	22.476	20.157
DIFFERENZA	1.057	924	792	660	528	398	284	132
ONERI IN PIU'/MENO	37.769.092,98	33.030.082,84	28.328.819,74	23.587.809,69	18.884.548,48	14.145.536,45	9.442.273,25	4.703.263,20



Allegato 8



INCREMENTO/DECREMENTO DI PERSONALE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D. LGS. N.215/01

SERGENTI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ENTITA' D.Lgs. 215/01			10.600	11.900	13.300	16.600	18.870	21.300	23.023
PRESENTI DECRETO			11.353	12.833	14.483	16.333	18.183	20.033	21.883
DIFFERENZA			453	733	1.183	-187	-887	-1.287	-1.140
ONERI IN PIU'/MENO			13.494.433,23	21.835.963,27	35.238.301,81	-4.622.647,48	-18.005.781,73	-35.048.392,01	-31.638.021,58

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ENTITA' D.Lgs. 215/01	24.746	28.470	28.193	29.916	31.639	33.362	35.086	36.809	38.632
PRESENTI DECRETO	23.733	26.683	27.432	29.282	31.132	32.982	34.832	36.682	38.532
DIFFERENZA	-1.013	-887	-781	-364	-507	-380	-264	-127	0
ONERI IN PIU'/MENO	-28.027.851,10	-24.644.836,81	-21.034.666,46	-17.524.198,01	-14.013.825,56	-10.603.465,10	-7.020.740,81	-3.610.370,45	0,00



Allegato 9



INCREMENTO/DECREMENTO DI PERSONALE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D. LGS. N.216/01

VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D.Lgs. 216/01			34.800	36.372	36.372	37.686	39.404	41.949	44.020
PRESENTI DECRETO			33.176	35.863	36.530	41.207	43.664	46.661	49.230
DIFFERENZA			-1.324	-519	-2.168	-3.222	-4.480	-4.612	-4.910
ONERI IN PIU'/MENO			-33.687.645,64	-13.205.314,34	69.141.950,19	66.301.651,09	122.778.480,11	126.368.070,82	142.784.808,66

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D.Lgs. 216/01	46.800	47.600	49.250	61.148	63.000	64.709	66.770	68.747	60.946
PRESENTI DECRETO	51.916	64.691	67.268	69.946	62.622	65.289	67.976	70.663	73.330
DIFFERENZA	6.116	7.091	8.018	8.797	-9.622	-10.581	-11.208	-11.908	-12.385
ONERI IN PIU'/MENO	167.587.167,81	194.336.328,87	218.740.810,20	241.089.818,40	263.692.664,60	280.266.024,27	307.110.660,75	328.284.789,83	339.422.232,74





Allegato 11

**MILITARI DI LEVA RECLUTATI NELL'ANNO 2004**

2004												2005												2006												ALIQUOTE MENSILI IN SERVIZIO
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1° 2004												9° 2005												7° 2006												8
4° 2° 2004												10° 2005												8° 2006												9
5° 2003   3° 2004												1° 2005												9° 2006												0
6° 2003												2° 2005												9° 2006												1
7° 2003												3° 2005												10° 2006												2
8° 2003												2° 2005												11° 2006												3
9° 2003												2° 2005												12° 2006												4
10° 2003												2° 2005												1° 2007												5
11° 2003												2° 2005												2° 2006												6
12° 2003												2° 2005												3° 2006												7
																																				<b>TOTALE</b>
																																				<b>45</b>

ENTITA' PREVISTA	40.919
TOTALE ALIQUOTE MENSILI ALIQUOTE MENSILI IN COMPLETAMENTO FERMA NEL 2006/2006	120
ENTITA' CHE COMPLETA LA FERMA NEL 2006/2006	45
	= 40.919*45/120
	<b>15.345</b>

25.500
0
0
0

MESE DELL'ANNO (12) PER DURATA SERVIZIO DI LEVA (10)

Allegato 12


DECREMENTO PERSONALE DI LEVA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D. LGS. N. 215/01 CONSEGUENTE ALL'ANTICIPAZIONE DELLA  
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI LEVA

LEVA

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D.Lgs. 216/01			40.918	25.500	-	-	-	-	-
PRESENTI DECRETO			15.345	-	-	-	-	-	-
DIFFERENZA			25.574	25.500	-	-	-	-	-
ONERI IN PIU'/MENO			29.726.629,38	29.699.616,38					

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D.Lgs. 216/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESENTI DECRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFFERENZA									
ONERI IN PIU'/MENO									



Allegato 13

**AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO PER I MILITARI DI LEVA IMPIEGATI OLTRE I 100 KM  
STIMA RISPARMI COSTO DEL VIAGGIO IN TRENO PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI LEVA**

IPOTESI di ripartizione:  
30% entro 100 Km  
40% 100-300 Km  
30% oltre 300 Km  
Costo €/Km: 100 (a)

PERSONALE DA LEVA	IPOTESI REL. TECNICA D.LGS. 215/01	IPOTESI PRESENTE D.D.L.
<b>ANNO 2005</b>	40.919	15.345
<b>ANNO 2006</b>	25.500	0

REL. TEC. D.LGS 215/01	distanza	presenza (b)	viaggi agevolati (c)	Media Km. A/R (d)	Suppl. rapido (e)	costo totale in mln (a*b*c+d)*e	entro 100 Km	100-300 Km	oltre 300 Km	totale	Media Km. A/R (d)	viaggi agevolati (c)	Suppl. rapido (e)	costo totale in mln (a*b*c+d)*e	entro 100 Km	100-300 Km	oltre 300 Km	totale	IPOTESI PRESENTE D.D.L.	IPOTESI REL. TECNICA D.LGS. 215/01
REL. TEC. D.LGS 215/01	entro 100 Km	12.276	1	120	0	147,31					120	1	0	91,80						
	100-300 Km	16.308	2	400	0	1.309,41					400	2	0	816,90						
	oltre 300 Km	12.276	7	1.200	31.000	12.975,41					1.200	7	31.000	8.086,05						
	<b>totale</b>	<b>40.919</b>				<b>14.432,13</b>									<b>8.993,85</b>					<b>25.500</b>
PRESENTE D.D.L.	entro 100 Km	4.604	1	120	0	55,24					120	1	0	0,00						
	100-300 Km	6.138	2	400	0	491,04					400	2	0	0,00						
	oltre 300 Km	4.604	7	1.200	31.000	4.865,90					1.200	7	31.000	4.865,90						
	<b>totale</b>	<b>15.345</b>				<b>5.412,18</b>									<b>0,00</b>					<b>0</b>

CONFRONTO ONERI		2005	2006
RELAZIONE TECNICA D.LGS. 215/2001		14.432	8.994
IPOTESI PRESENTE D.D.L.		5.412	0
<b>differenza oneri (MILIONI DI LIRE) (c-b-e)</b>		<b>-9.019,95</b>	<b>-8.993,85</b>
pari ad euro		-4.658.415,30	-4.644.935,08

CONFRONTO ONERI		2005	2006
RELAZIONE TECNICA D.LGS. 215/2001		14.432	8.994
IPOTESI PRESENTE D.D.L.		5.412	0
<b>differenza oneri (MILIONI DI LIRE) (c-b-e)</b>		<b>-9.019,95</b>	<b>-8.993,85</b>
pari ad euro		-4.658.415,30	-4.644.935,08

Allegato 14



INCREMENTO/DECREMENTO DI PERSONALE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D. LGS. N. 215/01

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D.Lgs. 215/01					26.409	23.780	22.176	19.215	17.382
PRESENTE DECRETO			23.659	19.686	24.780	19.529	20.267	23.045	19.061
DIFFERENZA			23.659	19.686	1.679	4.251	1.909	3.830	1.679
ONERI IN PIU'/MENO			136.981.513,09	113.978.531,07	-9.260.401,48	-24.165.725,41	-10.852.121,81	21.772.460,20	9.546.911,14

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D.Lgs. 215/01	15.839	14.377	12.865	11.204	9.590	8.120	6.295	4.336	-
PRESENTE DECRETO	17.562	16.070	14.579	13.087	11.594	10.103	8.611	7.119	5.627
DIFFERENZA	1.723	1.693	1.714	1.883	2.004	1.983	2.316	2.783	5.627
ONERI IN PIU'/MENO	9.793.627,79	9.625.360,21	9.741.328,41	10.902.243,93	11.605.128,91	11.480.068,65	13.410.396,91	16.110.772,15	32.579.355,60



Allegato 15

## INCREMENTO/DECREMENTO DI PERSONALE CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D. LGS. N.215/01

## ONERI TOTALI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>PRIMI MAR.</b>			63.763.431,21	66.533.811,54	89.976.718,85	86.207.341,93	82.482.648,55	78.489.853,86	72.620.349,90
<b>MAR.</b>			10.152.103,41	46.864.111,18	48.452.292,35	50.004.726,67	51.557.161,00	47.211.366,23	42.472.356,18
<b>SERG.</b>			13.494.433,23	21.835.363,27	35.238.301,61	-4.622.547,48	-19.005.761,73	-35.046.392,01	-31.538.021,56
<b>VSP</b>			-33.687.545,64	-13.205.314,34	59.141.960,19	88.301.851,59	122.778.490,11	128.398.070,62	142.784.806,58
<b>VFB/VFP4</b>			27.728.327,86	-10.381.048,85	-65.983.098,30	-82.564.691,20	-99.131.359,17	-115.712.952,07	-127.808.112,19
<b>VFA/VFP1</b>			136.981.513,09	113.978.531,07	-9.260.401,48	-24.165.725,41	-10.852.121,81	21.772.460,20	9.546.911,14
<b>LEVA</b>			-29.725.629,38	-29.639.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>188.708.633,78</b>	<b>195.985.837,49</b>	<b>157.565.773,22</b>	<b>113.160.956,10</b>	<b>127.829.036,94</b>	<b>123.108.406,82</b>	<b>108.076.280,06</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PRIMI MAR.</b>	66.750.845,95	60.881.341,99	54.967.154,48	49.097.650,53	43.228.146,58	37.313.959,07	31.444.455,11	15.744.569,33	0,00
<b>MAR.</b>	37.769.092,98	33.030.082,94	28.326.819,74	23.587.809,69	18.884.546,49	14.145.536,45	9.442.273,25	4.703.263,20	0,00
<b>SERG.</b>	-28.027.651,10	-24.544.936,91	-21.034.566,46	-17.524.196,01	-14.013.825,55	-10.503.455,10	-7.020.740,91	-3.510.370,45	0,00
<b>VSP</b>	167.587.157,81	194.335.328,87	219.740.610,20	241.089.816,40	263.699.694,60	290.256.024,27	307.110.660,75	326.294.799,83	339.422.232,14
<b>VFB/VFP4</b>	-139.903.272,30	-151.998.432,42	-164.093.592,53	-176.188.752,64	-188.283.912,76	-200.379.072,87	-212.474.232,98	-224.569.393,10	-268.827.768,96
<b>VFA/VFP1</b>	9.793.627,79	9.625.360,21	9.741.328,41	10.902.243,93	11.605.128,91	11.480.069,65	13.410.396,91	16.110.772,15	32.579.355,60
<b>LEVA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>113.989.801,13</b>	<b>121.328.744,69</b>	<b>127.647.753,84</b>	<b>130.984.571,90</b>	<b>135.119.778,27</b>	<b>142.313.080,47</b>	<b>141.912.812,13</b>	<b>134.773.640,86</b>	<b>103.173.818,78</b>

Allegato 16

**TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DI INQUADRAMENTO  
(BASE DI CALCOLO)**

GRADO	Tr. Econ. Annuo Tr. Base/Livello (A)	ONERI PREVI/ASSIST. A CARICO DELLO STATO							TOTALE ONERI (B)	TR. EG. ODG ONERI
		STIPENDIO+13% (E/1157)	IND. INT. SPES. (13% (E/1157))	IND. PENS. (13% (E/1157))	IRAP (0,5% su stip. Penz. ind. int. Spes.)	IRAP (0,5% su stip. Penz. ind. int. Spes.)	OPERA PREVIDERICA (1,10% RETRA. 60% SUPPLEMENTO A DAL 65% RETRA. ind. Spes.)	TRASP (0,4% su stip. ind. Penz. ind. int. Spes.)		
MAGGIORE OMOGEN.	37.601,91	20.907,90	8.762,60	2.089,63	2.898,74	7.749,88	1.486,86	11.931,68	49.433,49	
CAPITANO OMOGEN.	37.601,91	20.907,90	8.762,60	2.089,63	2.898,74	7.746,88	1.485,86	11.931,68	49.433,49	
CAPITANO	27.956,33	13.696,80	7.090,68	2.496,00	1.979,10	6.661,17	1.019,63	8.679,89	36.636,22	
TENENTE	27.161,63	13.696,80	7.090,68	2.470,00	1.976,89	6.674,82	1.019,63	8.671,34	36.822,97	
SOTTOTENENTE	24.400,69	12.849,31	7.036,77	2.366,00	1.891,43	6.429,61	969,66	8.290,69	32.691,18	
MARESCIALLO CAPO	24.993,94	12.006,37	6.983,00	2.379,00	1.816,31	6.213,88	919,94	7.960,14	32.944,08	
MARESCIALLO ORDINARIO	23.144,34	11.244,36	6.942,49	2.327,00	1.743,68	6.005,38	876,28	7.624,33	30.768,87	
MARESCIALLO	22.197,63	10.482,33	6.901,96	2.276,00	1.671,04	4.796,87	830,82	7.298,62	29.498,16	
SERGEANTE MAGGIORE CAPO	24.113,41	11.244,36	6.942,49	2.301,00	1.741,47	4.999,03	876,28	7.616,78	31.729,19	
SERGEANTE MAGGIORE	21.922,67	10.482,33	6.801,96	2.262,00	1.668,93	4.783,70	830,62	7.294,25	29.216,82	
SERGEANTE	21.567,29	10.482,33	6.901,96	2.223,00	1.666,62	4.784,18	830,62	7.281,41	28.938,70	
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	22.887,63	9.507,66	6.844,33	2.197,00	1.576,66	4.526,96	773,29	6.876,91	29.763,64	
CAPORAL MAGGIORE CAPO	21.360,43	9.507,66	6.844,33	2.164,00	1.576,66	4.622,78	773,29	6.871,63	28.232,06	
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	20.772,49	9.507,66	6.844,33	2.171,00	1.574,45	4.619,61	773,29	6.867,35	27.639,84	
1° CAPORAL MAGGIORE	20.069,99	9.507,66	6.844,33	2.168,00	1.673,36	4.616,44	773,29	6.963,07	28.933,06	

Allegato 17

**INCREMENTO CONSISTENZE PREVISTE DAL D.LGS. 215/01 CON NUOVE IMMISSIONI A COMPENSAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'INQUADRAMENTO**

**BASE DI CALCOLO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO**

UFFICIALI

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020a
<b>GRADO</b>																
	<b>SOTTOTENENTE</b>															
	<b>VII BIS</b>															
<b>TR. EC.</b>	32.891,18				35.822,97											
	<b>TENENTE</b>															
	<b>VIII LIV</b>															
	<b>VIII + ISC.</b>															
					38.636,22											
	<b>CAPITANO</b>															
	<b>omogeneizzati</b>															
												48.433,49		48.433,49		
	<b>MAGGIORE</b>															

Allegato 18

**INCREMENTO CONSISTENZE PREVISTE DAL D.LGS. 215/01 CON NUOVE IMMISSIONI A COMPENSAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'INQUADRAMENTO**

**BASE DI CALCOLO TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO IN FUNZIONE DEL MESE DI IMMISSIONE IN SERVIZIO**

**UFFICIALI**

MESE DI IMMISSIONE IN SERVIZIO	2005	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	SETTEMBRE																
PAGATO	0,33 S.TEN.	1 S.TEN.	0,87 STEN + 0,33 TEN.	1TEN.	1TEN.	1TEN.	1TEN.	1TEN.	0,87 TEN. + 0,33 CAP.	1 CAP.	1 CAP.	1 CAP.	1 CAP.	1 CAP.	0,67 CAP. + 0,33 MAGO.	0,67 MAGO. + 0,33 ONOG.	1 ONOG.
TR.EC.	10.897,08	32.891,19	33.735,11	35.922,97	35.922,97	35.922,97	35.922,97	35.922,97	36.084,05	38.636,22	38.636,22	38.636,22	38.636,22	38.636,22	40.801,88	49.433,49	48.433,49





Allegato 21

**INCREMENTO CONSISTENZE PREVISTE. DAL D.LGS. 215/01 CON NUOVE IMMISSIONI A COMPENSAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'INQUADRAMENTO**

**BASE DI CALCOLO. TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO**

**SERGENTI**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>GRADO</b>	SERGENTE															
	V.LIV.															
<b>TR. EC.</b>	28.836,70															
	SERGENTE MAGGIORE															
	V.LIV + 15C.															
	28.218,82															
	SM CAPO															
	VIBIS															
	31.729,80															

Allegato 22

**INCREMENTO CONSISTENZE PREVISTE DAL D.LGS. 215/01 CON NUOVE IMMISSIONI A COMPENSAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'INQUADRAMENTO**

**BASE DI CALCOLO TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO IN FUNZIONE DEL MESE DI IMMISSIONE IN SERVIZIO**

**SERGEANTI**

GRADO TR. EC.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	SERGENTE V.IV.														
MESE DI IMMISSIONE IN SERVIZIO	SERGENTE MAGGIORE V.IV + I.SC.														
	V.IV + I.SC.														
SETTEMBRE ( verranno impiegati quali Istruttori Sergenti in servizio per compensare i quali si alimenterà il ruolo con un eguale numero di nuovi Sergenti )															
PAGATO	0,33 SERG.	1 SERG.	1 SERG.	1 SERG.	1 SERG.	1 SERG.	0,67 SERG. + 0,33 SM	1 SM	1 SM	1 SM	1 SM	1 SM	1 SM	0,67 SM + 0,33 BMC	1 BMC
TR. EC.	8.812,80	28.838,70	28.838,70	28.838,70	28.838,70	28.838,70	28.864,74	28.218,82	28.218,82	28.218,82	28.218,82	28.218,82	28.218,82	30.054,27	31.720,18



Allegato 24

**INCREMENTO CONSISTENZE PREVISTE DAL D.LGS. 215/01 CON NUOVE IMMISSIONI A COMPENSAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'INQUADRAMENTO**

**BASE DI CALCOLO TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPTO IN FUNZIONE DEL MESE DI IMMISSIONE IN SERVIZIO**

**VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>GRADO</b>	1° CM		CM SCELTO					CM CAPO				CM CAPO	8 CGLTO		
<b>TR.EC.</b>	VLIV.		VLIV + TSC					VLIV + 2SC.				VLIV + 3SC.			
<b>MESE DI IMMISSIONE IN SERVIZIO</b>	GENNAIO														
<b>PAGATO</b>	1° CM.	1 CMSC	1 CMSC	1 CMSC	1 CMSC	CMC	CMC	CMC	CMC	CMC	CMC	1 CMCS	1 CMCS	1 CMCS	1 CMCS
<b>TR.EC.</b>	28.833,08	27.639,84	27.639,84	27.639,84	27.639,84	28.232,06	28.232,06	28.232,06	28.232,06	28.232,06	28.765,64	28.765,64	28.765,64	28.765,64	28.765,64



Allegato 26

## INCREMENTO CONSISTENZE CON PERSONALE DI INQUADRAMENTO

## ONERI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ONERI									
UFFICIALI			2.288.382,43	3.922.941,31	4.048.212,94	3.224.067,15	3.224.067,15	3.224.067,15	3.224.067,15
MARESCIALLI			3.441.217,83	5.892.230,57	5.984.065,15	4.615.300,74	4.615.300,74	4.615.300,74	4.615.300,74
SERGENTI			3.364.515,56	5.767.740,97	5.767.740,97	4.325.805,73	4.325.805,73	4.325.805,73	4.325.805,73
VSP			46.944.331,79	27.529.282,34	27.529.282,34	20.646.961,76	20.646.961,76	20.646.961,76	21.089.347,86
TOTALI			58.038.447,62	43.119.195,19	43.329.301,40	32.812.135,37	32.812.135,37	32.812.135,37	33.254.521,47

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ONERI									
UFFICIALI	3.248.464,77	3.297.260,01	3.297.260,01	3.297.260,01	3.297.260,01	3.297.260,01	3.681.178,09	4.449.014,25	4.449.014,25
MARESCIALLI	4.615.300,74	4.615.300,74	4.724.070,98	4.941.611,46	4.941.611,46	4.941.611,46	4.941.611,46	4.941.611,46	4.941.611,46
SERGENTI	4.344.711,28	4.382.522,38	4.382.522,38	4.382.522,38	4.382.522,38	4.382.522,38	4.382.522,38	4.508.140,86	4.759.378,14
VSP	21.089.347,86	21.089.347,86	21.089.347,86	21.089.347,86	22.233.361,18	22.233.361,18	22.233.361,18	22.233.361,18	22.233.361,18
TOTALI	33.297.824,64	33.384.430,98	33.493.201,22	33.710.741,70	34.854.755,02	34.854.755,02	35.238.673,10	36.132.127,85	36.383.365,03

Allegato 27

## DETERMINAZIONE DELLA PAGA GIONALIERA DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE/PREFFISSATA

EURO

STIPENDIO MENSILE LORDO INIZIALE DEL VSP	<b>731,38</b>
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE LORDA DEL VSP	<b>526,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1257,87</b>
IMPORTO BASE PER IL CALCOLO PERCENTUALE (1257,87/30)	<b>41,93</b>

		%	EURO/GIORNO	EURO/ANNO
FINO AL 12° MESE DI SERVIZIO	SOLDATO	50%	20,96	7.652,04
	CAPORALE	60%	25,16	9.182,45
	CAP MAGG	65%	27,25	9.947,66
OLTRE IL 12° MESE DI SERVIZIO	SOLDATO	70%	29,35	10.712,86
	CAPORALE	70%	29,35	10.712,86
	CAP MAGG	70%	29,35	10.712,86

Allegato 28

**INCREMENTO CONSISTENZE CON PERSONALE VFP A COMPENSAZIONE DEL PERSONALE  
NON IMPIEGABILE IN QUANTO IN ADDESTRAMENTO**

**BASE DI CALCOLO NUOVI EMOLUMENTI DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO**

	IN % STIPENDIO + IND. INT. SPEC. VSP	
	SOLDATO	CAPORALE
VFP1	60%	70%
MEDIA ANNUALE	<b>67,5%</b>	

	IN % STIPENDIO + IND. INT. SPEC. VSP	
	SOLDATO	CAPORALE
VFP1	9.182,45	10.712,86
MESI	3	9
MEDIA ANNUALE (EURO)	<b>10.330,26</b>	

ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 41,45 % (A CARICO STATO 32,7%+ A CARICO DIPENDENTE 8,75%)	<b>4.281,89</b>
TR. ECON.ANNUO	<b>14.612,15</b>





Allegato 31

**DETERMINAZIONE DELLA PAGA GIONALIERA DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE/PREFISSATA**

EURO

STIPENDIO MENSILE LORDO INIZIALE DEL VSP	<b>731,38</b>
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE LORDA DEL VSP	<b>526,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1257,87</b>
IMPORTO BASE PER IL CALCOLO PERCENTUALE (1257,87/30)	<b>41,93</b>


	%	EURO/GIORNO	50% PAGA VFB (A)	PAGA LEVA (B)	SOMMA (A+B)	ANNUO	MESI	PAGA ANNUA
SOLDATO	50%	20,96	10,48	3,10	13,58	4.957,52	3	<b>5.619,02</b>
CAPORALE	60%	25,16	12,58	3,42	16,00	5.839,53	9	
CAP MAGG	65%	27,25	13,63	3,73	17,36	6.335,28	1	

Allegato 32

MIGLIORAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE DEL NUOVO TRAT. ECON.

VOLONTARI IN FERMA ANNUALE - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA 1 ANNO E IN RAFFERMA



PARTE DI TR. ECON. PERCEPTO SULLA BASE DELLE DATE DI INCORPORAMENTO DEI 12 SCAGLIONI MENSILI DI VFP1 (SOLO PER 1° ANNO = 2005)

FRAZIONE DI TR. ECON. PERCEPTA	MESE DI INCORPORAMENTO											
	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.
IN EURO	6.664	6.109	5.553	4.998	4.443	3.887	3.332	2.777	2.221	1.666	1.111	555
TR. ECON. MEDIO ANNUALE	3.609,69											

PARTE DI TR. ECON. PERCEPTO SULLA BASE DELLE DATE DI INCORPORAMENTO DEI 12 SCAGLIONI MENSILI DI VFP1 (SOLO PER 1° RAFFERMA = 2005)

FRAZIONE DI TR. ECON. PERCEPTA	MESE DI ENTRATA NELLA RAFFERMA											
	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.
IN EURO	7.205	6.605	6.004	5.404	4.803	4.203	3.603	3.002	2.402	1.801	1.201	600
TR. ECON. MEDIO ANNUALE	3.902,83											



Allegato 34

MIGLIORAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI VFP1

ONERI																
TIPOLOGIA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	39 028 327,52															
	49 304 725,47	52 710 391,03	46 211 260,87													
		82 437 001,19	122 394 590,97	76 453 080,03												
			59 431 409,39	26 759 537,83												
				108 423 697,27	355 679 225,03											
					92 641 796,06											
						33 694 733,65										
							77 142 281,19									
								77 998 542,73								
									42 862 024,89							
										67 489 065,09						
											34 875 246,42					
												64 896 618,88				
													22 635 867,59			
														56 750 250,67		
															26 770 309,74	
																52 505 993,82
																45 536 884,08
																18 283 502,03
																40 475 159,34
																34 452 548,68
																34 071 622,05
																9 606 047,94
																128 614 017,59
<b>Totale</b>	88 333 052,99	135 147 392,22	168 605 951,94	135 984 469,42	137 223 235,09	159 521 021,09	131 076 994,84	120 202 463,24	110 311 090,09	99 771 867,30	89 866 118,26	79 276 273,56	69 084 916,21	58 758 661,37	48 524 170,73	38 220 065,53

VFP1 +  
VFP1T

Allegato 35

DIMOSTRAZIONE CALCOLO NUOVI EMOLUMENTI

EMOLUMENTI PER CATEGORIA DI PERSONALE

VOLONTARI IN FERMA BREVE - VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA 4 ANNI E RAFFERME BIENNALI

QUADRO NORMATIVO IN VIGORE (A)	1° ANNO		2° ANNO	3° ANNO	RAFFERMA	RAFFERMA	RAFFERMA
	VFB	50%	60%		70%	70%	
MEDIA	57,5%						
PRESENTI DDL (B)	1° ANNO		2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	RAFFERMA	RAFFERMA
	VFP4			70%			5° LIVELLO
ONERI PER DIFFERENZA (C=B- A)	1° ANNO		2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	RAFFERMA	RAFFERMA
	VFP4		12,6%		0%		5° LIVELLO - 70%
STIP.+ IND. INT. SPEC. LORDI DEL VSP (EURO 41,93*365)					15 304,09		
						20 069,99	V.L.V. TR. ECON. ANNUO LORDO
						18 064,80	V.L.V. TR. ECON. ANNUO NETTO [-11,1% RT. PREV. E ASSIST. CARICO DIPEND.]
						10 712,86	70%
EURO		1 913,01		0		7 351,94	DIFF.
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 41,45 (A CARICO STATO 32,7%+ A CARICO DIPENDENTE 8,75%)		792,94		0		3 047,38	
TOTALE CON ONERI		2 705,95		0		10 399,32	

PARTE DI TR. ECON. PERCEPITO SULLA BASE DELLE DATE DI  
INCORPORAMENTO (CONCORSO SUDDIVISO IN 3 BANDI ANNUALI )  
(SOLO 1° ANNO DI FERMA)

	MESE DI INCORPORAMENTO		
	GEN.	MAG	SET
FRAZIONE DI TR. ECON. PERCEPITA	3/3	2/3	1/3
IN EURO	2 705,95	1 803,97	901,98
TR. ECON. MEDIO ANNUALE	1 803,97		

PARTE DI TR. ECON. PERCEPITO SULLA BASE DELLE DATE DI  
(SOLO 1° ANNO DELLA 1°RAFFERMA BIENNALE)

	MESE ENTRATA NELLA RAFFERMA		
	GEN.	MAG	SET
FRAZIONE DI TR. ECON. PERCEPITA	3/3	2/3	1/3
IN EURO	10 399,32	6 932,88	3 466,44
TR. ECON. MEDIO ANNUALE	6 932,88		

Allegato 36

**PAGA GIORNALIERA DEI VFP4 E VFP4 RAFFERMATI**

		ENTITA'																
TIPOLOGIA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VFB + VFBT	2° C. 332/97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3° C. 332/97		1.000	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4° C. 332/97		9.000	3.828	1.248	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5° C. 332/97		10.263	8.843	6.904	2.875	1.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6° C.		11.974	11.874	8.218	7.717	3.773	1.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.313	2.213	1.971	1.471	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VFP4 + VFP4 T			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	1.335	1.335	145	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.169	5.169	1.793	66	0	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.531	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.169	5.169	1.335	781	0	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	503	0	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	4.135	224	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	4.135	71	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	4.007	0	0	0	0	0	0
			5.513	5.369	5.269	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169	3.802	0	0	0	0	0	0
Totale			34.550	32.571	29.366	28.787	28.209	27.630	27.352	27.073	26.795	26.516	26.238	25.960	25.681	25.403	25.124	24.846



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 38

## ONERI COMPLESSIVI

PREVISIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	A REGIME DAL 2021
MODIFICA TAB. A D.LGS. 31/01	186.700.633,78	195.925.837,49	157.565.773,22	115.160.956,10	127.820.020,64	123.108.400,42	108.076.200,05	113.068.801,13	921.326.744,90	127.867.753,84	130.064.871,00	138.110.778,27	142.313.000,47	141.012.612,13	154.773.840,88	163.173.818,78	103.473.818,78
AGGIORNAMENTO LEVA	-4.654.415,20	-4.644.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVE IMMISSIONI A COMPENSAZIONE PER IL RINNOVAMENTO	50.038.447,82	43.118.195,19	43.328.301,40	32.812.155,37	32.812.155,37	32.812.155,37	33.254.521,47	33.287.824,84	33.354.400,08	33.482.201,22	33.710.741,70	34.064.765,02	34.064.765,02	34.238.873,10	34.132.127,85	36.383.303,03	0,00
NUOVE IMMISSIONI VFP1 A COMPENSAZIONE PER IL ACQUANTAMENTO	60.406.824,20	13.443.177,13	13.443.177,13	13.443.177,13	13.443.177,13	13.443.177,13	13.443.177,13	11.889.719,25	11.889.719,25	11.889.719,25	11.889.719,25	11.889.719,25	11.889.719,25	11.889.719,25	11.889.719,25	11.889.719,25	0,00
MIGLIORAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO VFP1	86.333.052,89	135.147.392,22	168.609.851,64	135.884.469,42	137.223.235,09	158.521.027,09	131.076.864,34	120.202.483,24	110.314.000,00	99.771.897,30	89.086.118,26	78.278.273,58	69.004.616,21	58.768.891,37	48.624.470,73	38.220.065,53	38.220.065,53
MIGLIORAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO VFP2 E RAFF.	4.173.276,77	9.045.930,83	9.845.930,63	97.544.395,98	81.970.010,00	61.217.842,92	59.323.483,32	55.893.719,55	54.610.929,14	40.828.851,64	40.738.641,02	43.847.630,11	40.846.216,87	38.408.813,44	38.308.023,39	39.376.509,06	39.376.509,06
ONERI COMPLESSIVI	362.909.573,06	307.986.560,78	362.909.034,23	362.645.104,00	362.877.564,00	369.102.583,23	344.176.460,32	335.143.457,80	331.324.911,14	322.332.193,54	312.789.782,14	304.788.158,21	298.898.970,81	288.098.979,29	287.427.692,18	226.046.477,93	166.873.393,36

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

La legge 14 novembre 2000, n. 331, e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevedono disposizioni per disciplinare la graduale sostituzione del personale che svolge il servizio militare di leva con volontari di truppa, al fine di realizzare, entro il 1° gennaio 2007, il modello di Forze armate costituite interamente da militari professionisti.

Il presente disegno di legge, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 il termine per la sospensione del servizio di leva, istituisce, a decorrere dalla stessa data, due categorie di personale di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – i volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma quadriennale – da arruolare in sostituzione del personale di leva.

L'intervento normativo si rende necessario dovendo sospendere l'applicazione delle disposizioni di legge che disciplinano il servizio di leva e, altresì, sotto il duplice aspetto della qualificazione pubblicistica del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e della necessità di assicurare la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

B) *Analisi del quadro normativo.*

L'istituzione delle nuove categorie di personale militare comporta la necessità di disciplinarne il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico (capi II e III del disegno di legge).

Riguardo al reclutamento, sono direttamente disciplinati i requisiti di partecipazione ai concorsi (articoli 4, 5, 9 e 10) in ragione della riserva di legge, di cui all'articolo 51 della Costituzione, mentre per i profili relativi alle modalità procedurali si rinvia al più duttile strumento del decreto ministeriale (articoli 6 e 11).

Sotto diverso profilo, nulla è innovato in materia di reclutamento del personale militare femminile, risultando implicitamente confermato, sotto il profilo del rispetto delle condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, il principio della progressiva apertura, secondo aliquote percentuali annualmente stabilite, previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

Per lo stato giuridico (articoli 7 e 12), la necessità di riordinare la normativa vigente in materia giustifica la scelta di applicare in via transitoria le disposizioni relative alla categoria dei volontari in ferma breve comunque assimilabile rinviandone la compiuta disciplina alle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 215 del 2001, previste dall'articolo 20 del disegno di legge.

In materia di avanzamento, l'attribuzione ai volontari in rafferma biennale del medesimo grado iniziale dei volontari in servizio permanente (articolo 12, comma 3) e il conseguente inserimento nello stesso livello retributivo (articolo 13, comma 2) giustificano le modifiche al decreto legislativo n. 196 del 1995 previste dall'articolo 19, necessarie a fini di raccordo tra le due normative.

Con riguardo alle disposizioni sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa (capo IV, articoli 14-17), il sistema della riserva dei posti a favore dei volontari delle Forze armate non è nuovo, ma prende le mosse da quanto già previsto per i medesimi concorsi dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 a favore dei volontari in ferma breve ed esteso dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, a tutti i volontari in ferma, che abbiano prestato servizio per almeno tre anni. Le disposizioni richiamate prevedono, infatti, a favore delle menzionate categorie di personale militare la riserva parziale dei posti messi annualmente a concorso, nelle seguenti misure percentuali:

Arma dei carabinieri:	70 per cento
Corpo della guardia di finanza:	70 per cento
Polizia di Stato:	45 per cento
Corpo di polizia penitenziaria:	60 per cento
Corpo nazionale dei vigili del fuoco:	45 per cento
Corpo forestale dello Stato:	45 per cento
Corpo militare della Croce Rossa:	100 per cento

Il sistema proposto, prevedendo la qualità di volontario in ferma annuale, in servizio o in congedo, quale requisito per la partecipazione ai concorsi in parola, comporta che, per il periodo di efficacia dalle stesse disposizioni stabilito, la totalità dei posti annualmente disponibili sia riservata a tale categoria di personale. Il carattere temporaneo della disciplina — che volge entro l'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2020, necessario per il raggiungimento delle consistenze organiche richieste — consente di superare eventuali perplessità in ordine alla legittimità costituzionale delle relative previsioni con riguardo al diritto di accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, riconosciuto ai cittadini dall'articolo 51 della Costituzione, consentendo di pervenire a un bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti a favore del dovere di difesa della Patria previsto dall'articolo 52 della Costituzione. Resta comunque aperta, per i posti non coperti, la possibilità di partecipazione dei cittadini ai relativi concorsi (articolo 15, comma 2).

Sotto diverso profilo ed entro il limite del raggiungimento dello scopo prioritario di incentivare i reclutamenti, viene comunque garantita alle amministrazioni coinvolte la determinazione e l'attuazione delle procedure di selezione per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle relative carriere (articolo 14, comma 3).

Sempre in materia di reclutamento nelle carriere in parola, l'articolo 16 del disegno di legge disciplina l'eventualità che si verifichino scostamenti, nell'anno di riferimento, tra i dati risultanti dalla programmazione quinquennale e le vacanze organiche effettive. Nell'ipotesi che gli ulteriori posti non siano dovuti a incrementi dell'organico, essi vengono riservati a coloro che, in mancanza dello scostamento tra entità numerica programmata ed entità numerica effettiva, ne sarebbero stati i destinatari sulla base delle disposizioni dell'articolo 14. Diversamente, nell'ipotesi di potenziamento degli organici, salvaguardata la percentuale a favore dei volontari delle Forze armate, la restante parte è devoluta a favore di coloro che hanno svolto il servizio di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, al fine di offrire un possibile sbocco professionale a una categoria di soggetti che risultano penalizzati, sotto tale profilo, dal sistema di reclutamento introdotto dal disegno di legge. Allo stesso fine rispondono, altresì, le disposizioni transitorie previste in materia, per gli anni 2004 e 2005, dall'articolo 23.

Con riguardo alle disposizioni transitorie relative alle consistenze del personale militare (articolo 21), le previsioni sul computo di contingenti di personale in aggiunta alle consistenze stabilite in via ordinaria sulla base delle norme vigenti (commi 4 e 5) si giustificano in ragione della eccezionalità delle esigenze a cui rispondono, collegate alla presente riforma, e alla necessità di non interferire sul delicato processo di complessiva riorganizzazione delle Forze armate in chiave riduttiva tuttora in atto.

*C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 1 del disegno di legge, disponendo la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, incide sulle disposizioni che impongono e disciplinano l'assolvimento degli obblighi di leva, sospendendone l'applicazione, salvo il verificarsi delle particolari circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331 del 2000.

Gli articoli 7 e 12, in virtù del rinvio dagli stessi disposto, comportano l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

Le disposizioni comprese nel capo IV del disegno di legge introducono, per un periodo temporale limitato, deroghe alle disposizioni vigenti che disciplinano l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa a favore dei volontari delle Forze armate, modificando la misura percentuale dei posti riservati e le procedure di immissione (articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997).

Il comma 1 dell'articolo 14 conferma la vigenza dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, riguardanti le

riserve del 10 per cento dei posti a favore del servizio civile e del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la riserva del 10 per cento dei posti a favore nuovamente del servizio civile nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 25 incide sull'articolo 6 della legge n. 331 del 2000, ampliando, a decorrere dal 2006, i contenuti della relazione annuale al Parlamento dallo stesso prevista.

*D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

*F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

*B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

- C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dagli articoli 1, 2, 18 e 19 del disegno di legge sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del disegno di legge, che istituiscono e disciplinano le nuove figure di volontari in ferma prefissata, possono derivare effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti che prevedono categorie diverse di volontari in ferma. La loro traduzione in norme abrogative espresse ovvero in coerenti modifiche delle disposizioni vigenti è rinviata all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 20 del disegno di legge.

### 3. Ulteriori elementi.

- A) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.

- B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di sospensione anticipata del servizio di leva e di misure di incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate risultano presentati, alla Camera dei deputati, una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Minniti e altri (atto Camera n. 2967) e, al Senato della Repubblica, un disegno di legge d'iniziativa del senatore Nieddu e altri (atto Senato n. 1574), dei quali non è ancora iniziato l'esame.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono i cittadini, di sesso maschile, in quanto attualmente soggetti agli obblighi di leva. Rileva, altresì, per i cittadini anche di sesso femminile la posizione di soggetti coinvolti in quanto interessati ai possibili percorsi professionali delineati dal progetto.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, destinatarie dirette del progetto sono l'Amministrazione della difesa, che ha competenza in materia di personale delle Forze armate, e le Amministrazioni coinvolte dal proposto sistema di incentivazione dei reclutamenti, basato sulla riserva dei posti a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

B) *Obiettivi e risultati attesi.*

Obiettivo del progetto è realizzare, entro il 31 dicembre 2020, il modello di Forze armate costituite interamente da militari professionisti secondo le necessarie consistenze.

Dalla sua attuazione si attende il conseguimento di alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.

C) *Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.*

Il provvedimento non presenta, per la Difesa, profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dall'amministrazione e, per quanto la misura dei volontari da arruolare in sostituzione del personale di leva sia inizialmente consistente (circa 30.000 unità), ciò non comporta la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti, salvo a prevedere, in via transitoria, un contingente di personale in aggiunta alle consistenze annuali, da impiegare per la formazione e l'addestramento del personale reclutato.

Parimenti per le amministrazioni coinvolte dalle proposte misure di incentivazione dei reclutamenti, in quanto il sistema delle riserve dei posti a favore dei volontari delle Forze armate è già attualmente in vigore, sebbene secondo misure percentuali parziali.

D) *Impatto sui destinatari.*

L'impatto sui destinatari è valutato potenzialmente positivo.

Quanto ai cittadini attualmente soggetti agli obblighi di leva, il beneficio atteso è valutabile nei termini del possibile inserimento

anticipato nel mondo del lavoro, mentre per la generalità dei cittadini assume rilievo, sotto tale profilo, la creazione di nuove opportunità di impiego.

Per le amministrazioni coinvolte dal proposto sistema di incentivazione dei reclutamenti, i vantaggi previsti attengono alla possibilità di immettere nelle carriere iniziali del proprio personale soggetti più giovani, tra i venti e i venticinque anni, già in possesso di un'adeguata preparazione di base, consentendo, conseguentemente, di incentrare la successiva formazione sulle materie strettamente professionali.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Sospensione del servizio di leva).*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 1. Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nell'anno 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti ».

## ART. 2.

*(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: « 44.496 » è sostituito dal seguente: « 56.281 »;

b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: « 31.363 » è sostituito dal seguente: « 19.578 »;

c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: « 9.400 » è sostituito dal seguente: « 10.000 »;

d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: « 6.524 » è sostituito dal seguente: « 5.924 ».

## ART. 3.

*(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) volontari in ferma prefissata di un anno;

b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

## CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA  
DI UN ANNO

## ART. 4.

*(Requisiti per il reclutamento).*

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a diciassette anni compiuti e non superiore a venticinque anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti;

f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno.

## ART. 5.

*(Raffermata).*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 21, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle disposizioni del capo III.

## ART. 6.

*(Modalità di reclutamento).*

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e per l'ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

## ART. 7.

*(Stato giuridico e avanzamento).*

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1<sup>a</sup> classe o aviere scelto, non prima del

compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

ART. 8.

*(Trattamento economico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA  
QUADRIENNALE

ART. 9.

*(Reclutamento).*

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) esito negativo dei *test* sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza;

c) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 21, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 10.

*(Rafferma).*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 21, comma 2 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

ART. 11.

*(Modalità di reclutamento).*

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e per le

ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

#### ART. 12.

*(Stato giuridico e avanzamento).*

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1<sup>a</sup> classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1<sup>o</sup> aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

3. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1<sup>o</sup> caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

#### ART. 13.

*(Trattamento economico).*

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale

è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale sono inseriti nel quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data ad essi sono corrisposte le indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori emolumenti a carattere fisso e continuativo nella misura prevista per il grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di inserimento nel quinto livello non viene corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

#### CAPO IV

#### RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

#### ART. 14.

*(Concorsi).*

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-

legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 55 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

*b)* la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 45 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

7) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. I criteri e le modalità per la ripartizione tra le singole Forze annate dei vincitori dei concorsi di cui al comma 4, lettera *b)*, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

## ART. 15.

*(Posti non coperti).*

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 14 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

## ART. 16.

*(Aumento dei posti disponibili).*

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 14, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 14, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 14, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 14, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati

ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15.

ART. 17.

*(Perdita del grado).*

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI  
LEGISLATIVE

ART. 18.

*(Modifica all'articolo 5 della legge  
14 novembre 2000, n. 331).*

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: « dei militari volontari congedati senza demerito » sono sostituite dalle seguenti: « dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata ».

ART. 19.

*(Modifiche al decreto legislativo  
12 maggio 1995, n. 196).*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e suc-

cessive modificazioni, le parole: « di grado » sono sostituite dalle seguenti: « nel servizio permanente ».

2. Nella colonna « Requisiti », alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: « grado » è sostituita dalle seguenti: « servizio permanente ».

#### ART. 20.

*(Conferimento di delega legislativa).*

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Sullo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 21.

*(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).*

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un

anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.134 unità nell'anno 2005;

b) 920 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

#### ART. 22.

*(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).*

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve se-

condo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 13, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 3, e 13, comma 2.

4. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

#### ART. 23.

*(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).*

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per la copertura degli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a),

a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 15.

4. Nei concorsi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della presente legge, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

#### ART. 24.

##### *(Reclutamenti straordinari).*

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze orga-

niche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;

b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 25.

*(Relazione al Parlamento).*

1. A decorrere dall'anno 2006, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV, prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte.

## ART. 26.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 27.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tabella A  
(v. articolo 5, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

Tabella B  
(v. articolo 8, comma 1)

PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

GRADO	Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente
	Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2 <sup>a</sup> classe, aviere	60 per cento
Caporale, comune di 1 <sup>a</sup> classe, aviere scelto	70 per cento
	Volontario in ferma prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1 <sup>a</sup> classe, aviere scelto	70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 <sup>o</sup> aviere	70 per cento

Tabella C  
(v. articolo 21, comma 2)

## ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO	ONERI
2005	€ 392.999.573,06
2006	€ 392.996.596,78
2007	€ 392.890.034,23
2008	€ 392.845.104,00
2009	€ 392.877.594,60
2010	€ 389.102.583,23
2011	€ 344.176.466,82
2012	€ 335.143.557,80
2013	€ 331.324.911,14
2014	€ 322.232.193,54
2015	€ 312.789.792,14
2016	€ 304.788.156,21
2017	€ 298.898.670,81
2018	€ 286.098.679,28
2019	€ 267.427.682,18
2020	€ 229.046.477,63
2021	€ 180.973.393,36

€ 1,45

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14PDL0048120\*